

FAQ (aggiornate al 14/9/2017)

1) *In merito alla possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di "organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020" può essere posseduto dalla sola Mandataria? (richiesta del 31/08/2017)*

In merito al quesito posto si richiama il Disciplinare di Gara, che, al punto B) del capitolo 6 "Contenuto dell'offerta: busta A – documentazione" a pag. 7, riporta:

"Il Certificato di cui alla presente lett. B deve essere posseduto: (nel caso di **raggruppamento temporaneo**) da ciascun operatore raggruppato/raggruppando".
(Pubblicata il 04/09/2017)

2) *QUESITO n.1:*

Per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 6 - E.2) LOTTO 2, lettera b. del Disciplinare di gara, nel caso in cui, pur disponendo dei due servizi di verifica per importo superiore ad € 22.903.947,93, tali servizi non contengano all'interno alcune delle categorie previste, SI CHIEDE se sia possibile integrare la documentazione con altri servizi che contengano le categorie omesse per un importo lavori comunque superiore al cinquanta per cento dell'importo indicato nel bando per quelle categorie, così come accade abitualmente in altri bandi per gare di verifica. (richiesta del 31/08/2017)

Il quesito, per come proposto, rientra nella sfera consenziale e non costituisce pertanto una richiesta di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara.

Ci si limita in questa sede a ribadire che la lex specialis di gara prescrive fra i requisiti per la partecipazione al Lotto 2 il seguente:

"b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a 22.903.947,93 IVA esclusa (cinquanta per cento dell'importo dei lavori del progetto oggetto di verifica) che comprendano, al loro interno, le categorie di opere E.10, S.06, S.04, LA.02, LA.04".

(Pubblicata il 06/09/2017)

3) *QUESITO n.2:*

Per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 6 - E), lettera b. del Disciplinare di gara, SI CHIEDE di confermare l'applicabilità dei principi dettati dall'art. 8 del DM 17 giugno 2016 e ulteriormente confermati dalla Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". (richiesta del 31/08/2017)

Si conferma che, in conformità a quanto contenuto nelle LG ANAC n. 1/2016:

"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che <<gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera>>.

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".

(Pubblicata il 06/09/2017)

4) Si chiede se, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa (punti E.1.b e E.2.b a pag. 9 del disciplinare), sia possibile presentare, in luogo dei 2 servizi che comprendano tutte le categorie richieste, 2 servizi per ciascuna categoria richiesta.

Ad esempio:

per la cat. E.10: Servizio A + Servizio B

per la cat. S.04: Servizio C + Servizio D

(richiesta del 12/09/2017)

L'ipotesi, come prospettata, non risulta conforme a quanto previsto dalla lex specialis.

(Pubblicata il 12/09/2017)

5) Nel caso di partecipazione di un concorrente ad entrambi i lotti, deve essere presentato un solo plico con all'interno le tre buste (A, B, C) contenenti la documentazione relativa ad entrambi? Si chiederebbe di dettagliare tale eventualità.

(richiesta del 13/09/2017)

Si conferma la possibilità di presentazione dell'offerta come da richiesta.

(Pubblicata il 14/09/2017)